

**TRIBUNALE DI FORLÌ – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 c.p.c. CON CONTESTUALE DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. –  
con istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione sul sito web del  
Ministero dell’Istruzione ex art. 151 c.p.c.**

Promosso da

**FRANCA BARDINI** (c.f. BRDFNC66B52L319S), nata a Tradate (VA) il 12.2.1966, residente a Tornolo (PR), strada Provinciale 11, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall’avv. Marcello Mendogni (c.f. MNDMCL63E03G337D), presso il quale elegge domicilio in Parma, borgo Antini 3 e presso il domicilio digitale corrispondente alla PEC: [marcello.mendogni@legalmail.it](mailto:marcello.mendogni@legalmail.it) (fax: 0521.208609)

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

**UFFICIO VII – SEDE DI FORLÌ – CESENA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

**UFFICIO IX – SEDE DI PARMA**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore

**E NEI CONFRONTI**

dei candidati collocati nella graduatoria concorsuale D.D. 1546/2018 dalla posizione 1300 alla posizione 1548

**PREMESSE IN FATTO:**

1) La ricorrente presta attività di insegnamento dal 2008 nelle scuole primarie (doc. 1 – stato di servizio).

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la signora Bardini ha richiesto di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE, in precedenza “graduatorie permanenti”), in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

2) In forza di ordinanza cautelare del 22.4.2016 n. 1416 del Consiglio di Stato sez. VI (doc. 2) la signora Bardini è stata inserita nelle graduatorie a esaurimento – GAE con riserva, in attesa dell’esito del contenzioso instaurato.

3) In seguito a provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna del 27.8.2018 la ricorrente veniva individuata quale destinataria di una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato (ricordiamo già ora che i posti vacanti vengono coperti annualmente attingendo per il 50 % dalle graduatorie a esaurimento e per il 50 % dalle graduatorie del concorso pubblico).

4) La ricorrente pertanto stipulava il 2.9.2019 un contratto a tempo indeterminato con l’Istituto Comprensivo di Bedonia (doc. 3), ovviamente con riserva in quanto l’inclusione nelle GAE era stata ottenuta in seguito a un provvedimento cautelare del Giudice amministrativo e sul ricorso non era ancora stata pronunciata la sentenza di merito.

Con decreto n. 1216/2020 del 3.7.2020 (doc. 4) la signora Bardini veniva confermata in ruolo

5) Nel frattempo, la signora Bardini, vista l’incertezza dell’esito del contenzioso instaurato avanti il T.A.R. Lazio, partecipava al concorso straordinario per l’insegnamento nella scuola



primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7.11.2018 (doc. 5), indetto su base regionale, che superava collocandosi in posizione 1287 (doc. 6 - graduatorie).

8) Con D.M. del 18.5.2020 n. 12 (doc. 7) venivano impartite disposizioni per l'assunzione a tempo indeterminato in vista dell'anno scolastico 2020/2021 e in attuazione dell'art. 1, comma 18 quater del d.l. 29.10.2019 n. 126 convertito dalla legge 20.12.2019 n. 159.

Tale disposizione recita: *“In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte”.*

Lo stesso d.m. individuava il contingente dei posti disponibili in Emilia-Romagna in 325, assegnati per il 50 % attingendo dalle graduatorie concorsuali e per il 50 % dalle graduatorie a esaurimento.

Rinviava inoltre, quanto alle istruzioni operative, all'allegato A del D.M. 31.7.2019 n. 688 (doc. 8).

Ulteriori precisazioni venivano poi fornite dalla comunicazione del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero del 18.5.2020 prot. 12276 (doc. 9).

9) Il Ministero forniva inoltre ulteriori istruzioni con decreto dell'8.8.2020 n. 91 (doc. 10), mentre con riferimento alle assunzioni da graduatorie a esaurimento veniva emanato l'avviso del 14.8.2020 prot. 12765 (doc. 11), poi precisato dalla successiva comunicazione del 15.8.2020 (doc. 12).

Tali comunicazioni sono rilevanti perché vi si precisa che i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie a esaurimento in seguito a provvedimento giurisdizionale, ma per i quali era ancora in corso il giudizio, sarebbero stati immessi in ruolo “a loro rischio e pericolo”: in sostanza, se un docente era ricompreso nelle GAE solo in seguito a sospensiva del TAR e veniva immesso in ruolo, stipulando il contratto a tempo indeterminato, correva il rischio che in caso di esito negativo del contenzioso avanti il Giudice amministrativo il contratto di lavoro venisse risolto di diritto.

10) Nella sequenza delle operazioni di immissione in ruolo, la signora Bardini è stata chiamata ad esprimere le proprie preferenze per le province dell'Emilia-Romagna (doc. 12 bis). La scelta era limitata al 50 % dei posti, in quanto il rimanente 50 % sarebbe stato assegnato subito dopo attingendo dalle graduatorie a esaurimento.

Come risulta dal provvedimento USR del 26.8.2020 prot. 13415 (doc. 12 ter), la ricorrente si vedeva assegnare il posto a Cesena, presso l'istituzione scolastica Cesena 2 Dante Alighieri:



seguendo l'ordine della graduatoria concorsuale, infatti, i posti disponibili in provincia di Parma o in altre province limitrofe erano già stati assegnati.

11) Successivamente si sono svolte le operazioni di copertura del 50 % dei posti attingendo dalle graduatorie a esaurimento (doc. 13 e 14).

Molti candidati presenti nelle graduatorie a esaurimento, inseriti con riserva come sopra precisato, hanno però rinunciato. Il motivo è da rinvenire nel rischio che, in caso di esito negativo del contenzioso, il contratto a tempo indeterminato venisse risolto.

L'assunzione attraverso le graduatorie a esaurimento, inoltre, comporta la cancellazione da ogni altra graduatoria, impedendo di fatto la continuazione dell'attività lavorativa.

12) In seguito alle rinunce, si sono resi disponibili diversi posti per l'immissione in ruolo.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, però, con il provvedimento del 29.8.2020 prot. 13812 (doc. 15) ha proceduto a coprire i posti resisi disponibili per le rinunce manifestate dai chiamati da GAE mediante lo scorrimento della graduatoria concorsuale relativa al ricorso straordinario indetto con DD 1546/2018 (cosiddetta "surroga").

In tale modo, veniva individuato sull'unico posto assegnato a Parma, sui 22 disponibili, il signor Aldo Morelli, collocato nella posizione 1313 nella graduatoria concorsuale.

Le operazioni di scorrimento della graduatoria venivano completate con il provvedimento del 31.8.2020 prot. 13912 (doc. 15 bis), attraverso il quale venivano attribuiti i posti disponibili (residuati dalle immissioni in ruolo attraverso le graduatorie a esaurimento) a coloro che erano collocati in graduatoria dalla posizione 1351 alla posizione 1548.

13) Nel frattempo, la signora Bardini si era dimessa dal ruolo, ottenuto mediante chiamata dalle GAE nelle quali era stata inserita con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio IX revocava l'individuazione quale destinataria del contratto a tempo indeterminato da GAE con atto del 31.7.2020 prot. 2911 (doc. 16) e il Dirigente dell'I.C. di Bedonia disponeva con atto del 22.7.2020 (doc. 17) la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

14) La ricorrente stipulava quindi il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'istituzione scolastica Cesena 2 Dante Alighieri in data 31.8.2020 (doc. 18), richiedendo di fruire di aspettative per motivi di famiglia, che le venivano concesse (doc. 19).

15) In data 7.4.2021 (doc. 20) la signora Bardini presentava domanda di trasferimento, ma tale domanda non veniva presa in considerazione in quanto immessa in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 e pertanto gravata del vincolo di permanenza quinquennale (ora triennale) nella sede di assegnazione.

16) In data 30.6.2021 (doc. 21) la ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, ma anche tale domanda non veniva accolta, in quanto il vincolo di permanenza è operativo anche per le utilizzazioni e per le assegnazioni provvisorie (art. 1, comma 17-octies del d.l. 126/2019, convertito nella legge 159/2019).

## **DIRITTO:**

1) Come già accennato, le operazioni di immissione in ruolo sono disciplinate in primo luogo dall'art. 399 del Testo Unico d.lgs. 297/1994, secondo il quale "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".



Il contingente dei posti per l'immissione in ruolo è determinato annualmente dal Ministero dell'Istruzione.

Le istruzioni operative per l'immissione in ruolo dell'anno 2020 sono state impartite con il d.m. 688 del 31.7.2019 – allegato A (doc. 8), espressamente richiamato per l'anno 2020 dall'art. 3, comma 2 del d.m. 18.5.2020 n. 12 (doc. 7): “La sequenza delle operazioni è definita dall'allegato A – Personale docente – Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020 – del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688”.

Tali istruzioni operative dispongono (par. A.3 dell'allegato A) che “il novellato D. lgsvo n. 59/2017, all'articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all'articolo 4, comma 1-ter, **hanno previsto che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali**”.

Omettiamo di riportare le disposizioni di legge richiamate perché sostanzialmente coincidenti con quanto disposto dalle istruzioni operative.

**In sostanza, se nelle operazioni di assegnazione del ruolo attraverso le GAE residuano dei posti (per rinuncia dei candidati o perché il numero dei candidati presenti nelle graduatorie a esaurimento è inferiore al numero dei posti disponibili per il ruolo), i posti vengono coperti attingendo dalla graduatoria concorsuale.**

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha effettivamente preso atto che dalle operazioni di immissione in ruolo da GAE residuavano numerosi posti disponibili in regione; ma invece di consentire a tutti coloro che erano collocati nella graduatoria di concorso di **scegliere ANCHE fra i posti residuati dalle chiamate su GAE, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria concorsuale** (doc. 15).

Ne è risultata una “scissione” della graduatoria concorsuale in due graduatorie, indipendentemente dal merito: con la prima parte della graduatoria coloro che erano collocati in posizione migliore hanno scelto sul 50 % dei posti disponibili in regione. Ma coloro che erano collocati in posizione peggiore hanno potuto operare una scelta, sui tanti posti residuati dalle GAE, come se fossero stati al primo, secondo, terzo posto (e così via) in graduatoria.

**Coloro che erano collocati in posizione peggiore, pertanto, hanno potuto ottenere sedi maggiormente agevoli: i posti disponibili a Parma, in seguito a rinunce di candidati provenienti dalle GAE, sono stati assegnati a docenti collocati in posizione molto peggiore rispetto alla ricorrente.**

2) Lo svolgimento delle operazioni di “surroga”, in realtà, **viola alcuni principi fondamentali: i principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 della l. 241/90, oltre che il par. A.3 dell'allegato A alle istruzioni operative.**

**Le operazioni di immissione in ruolo devono infatti essere considerate in maniera unitaria:** i posti vacanti da coprire, infatti, sono determinati complessivamente e unitariamente, in maniera indipendente dal fatto che, sotto il profilo applicativo, vengano poi occupati attingendo dalle GAE o dalle graduatorie concorsuali.



**La copertura dei posti vacanti è un'unica operazione, anche si svolge in fasi differenti:** ma indubbiamente i posti sono già determinati e individuati precedentemente all'inizio delle operazioni di immissione in ruolo.

Così è stato anche nel 2020: il D.M. del 18.5.2020 n. 12 ha individuato il contingente complessivo dei posti da assegnare.

**Non è pertanto possibile utilizzare l'istituto dello scorrimento della graduatoria, perché lo stesso fa riferimento solo ed esclusivamente ai posti che si rendono vacanti successivamente** (lo scorrimento, ad esempio, è senz'altro possibile per la copertura dei posti che divengano vacanti in vista dell'anno scolastico 2021/2022).

**Certamente è escluso che si possa scorrere la graduatoria per assegnare posti che già risultano vacanti e per i quali è programmata l'assunzione nell'ambito di una singola, unitaria procedura di copertura dei posti stessi.**

Correttamente l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, constatato che non tutti i posti vacanti e assegnati alle GAE potevano essere coperti, li ha destinati alla graduatoria concorsuale; **ma non poteva, se non commettendo un atto illegittimo, utilizzare lo scorrimento della graduatoria concorsuale (cosiddetta "surroga"), bensì doveva rendere disponibili tali posti anche per coloro che avevano già operato una scelta sul 50 % dei posti destinati alla graduatoria concorsuale.**

I posti residuati dalle immissioni in ruolo da GAE, infatti, non si erano resi vacanti successivamente, ma facevano parte di quell'unico contingente per il quale erano programmate le assunzioni a tempo indeterminato.

Illegittimamente, pertanto, l'amministrazione ha precluso a coloro che erano collocati in posizione migliore in graduatoria, come la ricorrente, la possibilità di scegliere anche fra i posti residuati dalle immissioni in ruolo mediante GAE.

3) Se il contingente dei posti è unico e determinato complessivamente prima dell'avvio delle operazioni di immissione in ruolo, la decisione (corretta) di utilizzare la graduatoria concorsuale **impone il rispetto dei principi per i quali la scelta della sede avviene in ordine di collocazione in graduatoria.**

Si tratta di principi generali, secondo i quali *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede"* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161). Inoltre, l'art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prevede che *"Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"*. Depongono nello stesso senso i principi di buon andamento e di imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost., i quali si impongono anche nelle operazioni di scelta del personale, oltre che nello svolgimento delle procedure concorsuali per le nuove assunzioni. Difatti, come osservato da questo Consiglio, *"il criterio di assegnazione delle sedi oggetto di interpello secondo l'ordine di graduatoria assurge a*





*rango normativo generalmente valido anche nei casi di procedure comparative” (Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5044)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2019 n. 5632).*

L’Amministrazione avrebbe dovuto rendere disponibili i posti, residuati dalle immissioni in ruolo attingendo dalle GAE, per la graduatoria concorsuale, consentendo a tutti coloro che vi erano inclusi di operare la scelta, ma nel rispetto dell’ordine di collocazione in graduatoria.

Se l’Ufficio Scolastico avesse operato correttamente, **la signora Bardini avrebbe potuto scegliere un posto nella provincia di Parma in cui risiede, in quanto residuato dalle immissioni in ruolo con GAE, e non sarebbe stata costretta a scegliere Forlì.**

In seguito alle “surroghe”, infatti, sono stati assegnati i 22 posti residuati dalle immissioni in ruolo con GAE nella provincia di Parma; peraltro, la ricorrente avrebbe avuto diritto di scegliere non solo i posti in provincia di Parma, ma qualsiasi posto disponibile secondo l’ordine di preferenza espresso nel corso delle operazioni di immissione in ruolo.

La signora Bardini, pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, vanta il diritto a scegliere una sede di servizio secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, e pertanto anche le sedi di servizio in provincia di Parma che si sono rese disponibili in seguito alle rinunce operate dai candidati chiamati dalle GAE.

#### **IL PERICULUM IN MORA**

Come detto nella narrativa in fatto, le condizioni familiari della ricorrente non le consentono di prestare effettivo servizio presso la sede di Cesena che le è stata assegnata.

La stessa, infatti, legalmente separata, convive con i figli, sia pure maggiorenni, ma soprattutto ha la necessità di accudire gli anziani genitori (il padre Bardini Giovanni, nato il 14.4.1936 e residente a Tornolo, insieme alla madre Bonomo Maria, nata il 22.2.1945; entrambi sono in condizioni di salute precarie).

Peraltro, il danno risulta molto grave e rilevante anche con riferimento alla necessità di prestare servizio ad una distanza tale dalla propria abitazione da imporre alla ricorrente di trasferirsi a Cesena nel corso della settimana (Tornolo dista da Cesena 283 km, in auto sono necessarie, nel migliore dei casi, almeno 3 ore e mezza per raggiungere il posto di lavoro, e ovviamente 3 ore e mezza per tornare a casa).

L’impossibilità di prestare servizio presso la sede di Cesena produce anche un grave danno, non recuperabile, sotto il profilo patrimoniale: la signora Bardini, infatti, sarebbe costretta a fruire, come in parte ha già fatto, di una aspettativa non retribuita, facendo mancare un reddito fondamentale alla propria famiglia.

La signora Bardini ha comunque presentato domande di trasferimento e assegnazione provvisoria, ma le stesse non sono state in alcun modo esaminate a causa dell’obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Risulta allora evidente come il danno sia senz’altro grave: l’unica misura che può consentire alla ricorrente di tutelare i propri diritti è rappresentata da un provvedimento che le consenta, in ossequio ai principi sopra enunciati, di scegliere secondo l’ordine di graduatoria concorsuale fra i posti resisi disponibili per le surroghe (22 posti nella provincia di Parma).

Si insiste pertanto per l’accoglimento della domanda cautelare.



Tutto ciò premesso, la signora Franca Bardini, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### CHIEDE

che venga fissata l'udienza di discussione relativa alla domanda ex art. 700 c.p.c., nonché l'udienza di discussione ex art. 421 c.p.c. per il ricorso ex art. 414 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Forlì – sezione lavoro, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e prova, previe le declaratorie di legge e del caso e previa disapplicazione, se necessaria a tutela della ricorrente, degli atti e provvedimenti che vengano in considerazione,

A) in accoglimento della domanda cautelare, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna la riconvocazione della ricorrente, consentendo alla stessa di operare la scelta del posto di assegnazione per la scuola primaria fra i posti disponibili nella provincia di Parma, comunque fra tutti i posti disponibili e residuati dalle immissioni in ruolo mediante graduatorie a esaurimento per l'anno scolastico 2020/2021, e nel contempo sospendendo le assegnazioni/individuazioni effettuate a favore dei docenti collocati in posizione successiva di graduatoria concorsuale rispetto alla signora Bardini; o comunque assumere ogni provvedimento cautelare che consenta alla signora Bardini di operare la scelta della sede di assegnazione anche fra i posti resisi disponibili in seguito alle immissioni in ruolo mediante graduatorie a esaurimento per l'anno scolastico 2020/2021;

B) nel merito, accertare e dichiarare il diritto della signora Franca Bardini ad effettuare la scelta del posto di assegnazione per l'immissione in ruolo nella scuola primaria nell'anno scolastico 2020/2021 anche fra i posti resisi disponibili in seguito all'espletamento delle immissioni in ruolo mediante graduatorie a esaurimento;

- dichiarare tenuti e condannare l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, il Ministero dell'Istruzione e, se del caso, gli Uffici VII di Forlì - Cesena e IX di Parma, a riconvocare la signora Bardini e a consentirle di scegliere, ai fini dell'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021, o in subordine a decorrere dal 1 settembre 2021, quale sede di assegnazione una delle sedi resesi disponibili nella provincia di Parma, o comunque una delle sedi disponibili, residue dalle operazioni di immissione in ruolo mediante graduatorie a esaurimento per l'a.s. 2020/2021;

C) con vittoria delle spese di giudizio, sia per la fase cautelare che per il merito, oltre IVA, CPA e contributo forfettario 15%.

**In via istruttoria**, si richiede che venga ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna di depositare/esibire in giudizio l'elenco dei candidati collocati in posizione successiva a quella della ricorrente nella graduatoria concorsuale, ai quali sono stati assegnati i 22 posti disponibili nella provincia di Parma, in seguito alle operazioni di immissione in ruolo mediante graduatorie a esaurimento per l'anno scolastico 2020/2021, nonché l'indicazione delle sedi di servizio di tali candidati.

**Istanza per l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Istruzione.**



Poiché potenzialmente tutti coloro che sono stati immessi in ruolo in seguito ai provvedimenti di “surroga” assumono la veste di controinteressati, e dato il loro numero elevato e la difficoltà a reperire gli indirizzi di residenza appare estremamente difficoltosa la notifica individuale, si richiede l’autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sul sito web del Ministero dell’Istruzione, nella apposita sezione.

Si producono i documenti così come indicati e contrassegnati nella narrativa:

- 1) titoli di servizio;
- 2) ordinanza Consiglio di Stato sez. VI n. 1416/2016 del 22.4.2016;
- 3) contratto di lavoro 2.9.2019 prot. 3904;
- 4) decreto 3.7.2020 n. 1216;
- 5) bando di concorso straordinario D.D. n. 1546 del 7.11.2018;
- 6) graduatoria concorsuale approvata con decreto n. 897/2019;
- 7) decreto Ministero n. 12 del 18.5.2020;
- 8) decreto Ministero n. 688 del 31.7.2019;
- 9) nota Ministero dell’8.8.2020 prot. 12276;
- 10) decreto Ministero n. 91 dell’8.8.2020;
- 11) atto Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 14.8.2020 prot. 12765;
- 12) precisazioni USR Emilia-Romagna del 15.8.2020;
- 12 bis) preferenze espresse dalla ricorrente 12.8.2020;
- 12 ter) provv. di assegnazione USR Emilia-Romagna 26.8.2020 prot. 13415;
- 13) provvedimento USR Emilia-Romagna 19.8.2020 prot. 12924;
- 14) provvedimento USR Emilia-Romagna 26.8.2020 prot. 13417;
- 15) provvedimento USR Emilia-Romagna 29.8.2020 prot. 13812;
- 15 bis) provvedimento USR Emilia-Romagna 31.8.2020 prot. 13912;
- 16) provv. 21.7.2020 prot. 2911 Dirigente Ufficio IX;
- 17) provv. Dirigente I.C. Bedonia 22.7.2020;
- 18) contratto individuale di lavoro 31.8.2020;
- 19) attestazione di periodi di aspettativa senza assegni;
- 20) domanda di trasferimento 7.4.2021;
- 21) domanda di assegnazione provvisoria 30.6.2021;
- 22) autodichiarazione su stato di famiglia e esigenze di famiglia;
- 23) mappa percorso stradale Tornolo/Cesena.

*Ai fini dell’art.9 L.488/1999 e successive modificazioni si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma che non è dovuto il pagamento del contributo unificato in quanto la sig.ra Bardini Franca gode di un reddito inferiore a € 35.240,04 come da autocertificazione che si allega.*

Parma, 25 agosto 2021

Avv. Marcello Mendogni

